



## COMUNICATO STAMPA n. 4/25

Lussemburgo, 15 gennaio 2025

Sentenza del Tribunale nella causa T-193/23 | MegaFon/Consiglio

### Guerra in Ucraina: Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate nei confronti dell'operatore di telefonia mobile russo MegaFon

*L'inserimento e il mantenimento del nome di tale società negli elenchi delle entità interessate dalle misure restrittive erano fondati*

La MegaFon, società per azioni stabilita a Mosca (Russia), è uno dei principali operatori di telefonia mobile e di telecomunicazioni in Russia.

Nel febbraio 2023, ritenendo che la MegaFon apporti un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio<sup>1</sup> ha inserito tale società nell'elenco delle entità interessate dalle misure restrittive adottate dall'Unione europea. Tali misure vietano in particolare agli operatori europei di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie a duplice uso a favore della MegaFon, nonché di fornire a quest'ultima assistenza tecnica o finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie.

Nel luglio 2023<sup>2</sup> e nel gennaio 2024<sup>3</sup>, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive nei confronti di tale società.

La MegaFon ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento di tali atti del Consiglio nella parte in cui inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi delle entità russe interessate dalle misure restrittive. Essi difetterebbero di una motivazione e sarebbero inficiati da un errore di valutazione, violerebbero i suoi diritti della difesa nonché il principio di proporzionalità.

#### **Il Tribunale respinge tale ricorso nella sua integralità.**

Esso rileva che il Consiglio ben ha esposto **le ragioni specifiche e concrete** sulla base delle quali ha deciso di applicare talune misure restrittive nei confronti della MegaFon. In effetti, esse mirano a impedire l'acquisto, da parte di un attore maggiore della telefonia mobile in Russia, di taluni beni e talune tecnologie che possono essere utilizzati per sostenere l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare fornendo servizi di telecomunicazione all'esercito russo.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti addotti dalla MegaFon in merito alla violazione dei suoi diritti della difesa. Esso rileva in particolare che **il Consiglio non era tenuto ad ascoltare la MegaFon prima di inserirla nell'elenco summenzionato**. Se lo avesse fatto, sarebbe venuto meno l'effetto sorpresa che garantisce l'efficacia dell'inserimento. Inoltre, in considerazione del fatto che la proroga delle misure restrittive era basata sulla medesima motivazione, il Consiglio non era tenuto ad informare la MegaFon della sua intenzione di mantenerla nell'elenco.

Il Tribunale rileva, poi, che **il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione** inserendo e mantenendo la MegaFon negli elenchi di cui trattasi.

Infine, sebbene le misure controverse limitino la libertà di impresa della MegaFon e incidano sulla sua reputazione, **esse non costituiscono un intervento sproporzionato e intollerabile**. In particolare, il Tribunale osserva che esse rispondono a un obiettivo di interesse generale fondamentale per la comunità internazionale. La necessità e l'adequatezza di tali misure consentono di perseguirlo in modo efficace.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Decisione \(PESC\) 2023/434](#) del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; [regolamento \(UE\) 2023/427](#) del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

<sup>2</sup> [Decisione \(PESC\) 2023/1517](#) del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

<sup>3</sup> [Decisione \(PESC\) 2024/422](#) del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.